

Adottato con delibera di C.C. n° 26
del 26/03/2015

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' di
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING, CENTRI DI
ABBRONZATURA, ONICOTECNICA E CENTRI TRICOLOGICI NON
CURATIVI**

INDICE

Art. 1	-	<u>Normative di riferimento e oggetto del Regolamento</u>	pag.	2
Art. 2	-	<u>Requisiti e modalità di svolgimento delle attività</u> .	pag.	3
Art. 3	-	<u>Forme di esercizio delle attività</u>	pag.	4
Art. 4	-	<u>Segnalazione Certificata di inizio attività - S.C.I.A.</u>	pag.	4
Art. 5	-	<u>Ristrutturazione dei locali</u>	pag.	5
Art. 6	-	Trasferimento delle sede dell'esercizio	pag.	5
Art. 7	-	Ampliamento, riduzione della sede dell'esercizio .	pag.	5
Art. 8	-	<u>Subingressi</u>	pag.	5
Art. 9	-	Affitto Poltrona/cabina.....	pag.	6
Art. 10	-	Cessazione <u>dell'attività</u>	pag.	8
Art. 11	-	Sospensione ,decadenza e revoca dell'attività.....	pag.	8
Art. 12	-	Orari di apertura	pag.	9
Art. 13	-	Pubblicità.....	pag.	9
Art. 14	-	Vigilanza e Sanzioni.....	pag.	9
Art. 15	-	Norme Transitorie e Finali.....	Pag.	10

Art. 1 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività di acconciatore - estetista - tatuaggi e piercing - centri di abbronzatura onicotecnica e centri tricologici non curativi, in attuazione della Legge n. 443 dell' 08/08/1985 così come modificata dalla Legge n. 133 del 20/05/1997, Legge n.174 del 17.08.2005, Legge n. 1 del 04.01.1990, del D.P.R. n. 447/98 così come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, della Legge n. 248 del 04/08/2006 di conversione del D.L. n. 223 del 04/07/2006 e della Legge n. 40 del 02/04/2007 di conversione del D.L. n. 7 del 31/01/2007, circolare ministeriale del 20.02.2008(linee guida Ministero della Sanità).

L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore in aggiunta ai servizi sopra indicati possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; essa può essere svolta, mediante tecniche manuali, con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente. Non rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

La Tricologia non curativa è considerata attività analoga ad acconciatura ed estetica. I centri tricologici sono di conseguenza soggetti agli stessi oneri (art. 10, comma 2 D.L. 7/2007) cioè qualifica professionale e conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

L'attività di onicotecnica consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva ed eventuale rimodellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.

L'attività nei centri di abbronzatura si riferisce ai trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone; PUÒ essere esercitata da coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.1 del 4.01.1990; si definiscono esclusivi, se nei locali viene svolta solo la citata attività, si definiscono non esclusivi, se posti all'interno di un esercizio di estetista.

Per tatuaggio si intende la colorazione permanente della pelle ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, mediante aghi, allo scopo di formare disegni o figure indelebili. Per piercing s'intende l'inserimento cruento di anelli e metalli in varie zone del corpo. Non rientra nel concetto di piercing l'inserimento con strumenti monouso di orecchini nelle orecchie anche se detta attività è, comunque, soggetta alle misure igieniche previste dalla normativa vigente.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, non si applicano le disposizioni relative al D.L.vo n. 114 del 31/03/1998.

Art. 2 – REQUISITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

In via generale l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, presuppongono il possesso dei requisiti morali/onorabilità e è professionali previsti dalla normativa vigente.

Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche-sanitarie, edilizie ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente e circolari ministeriali (linee guida Ministero della Sanità) per la tutela della salute e sicurezza pubblica.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale; qualora l'attività venga svolta ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno, adiacente al portone d'ingresso principale e visibile dalla pubblica via; le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, sulla base di autorizzazioni antecedenti il D.Lgs. 447/98 e s.m.i., sono ugualmente soggetti a controlli relativi il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla vigente normativa; in ogni caso i locali, a qualsiasi piano dislocati, dovranno essere dotati della opportuna destinazione edilizia.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente a quella di estetista, in uno stesso esercizio, da una stessa impresa o da imprese diverse, purchè ciascuna sia distintamente autorizzata e abilitata ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione

Le attività di acconciatore ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante ad esclusione dei casi in cui le prestazioni avvengano presso luoghi di degenza e cura, caserme, carceri ed altri esercizi similari; parimenti, è consentita la prestazione a domicilio del cliente, nei casi di grave o totale impedimento fisico

dell'utente.

E' consentito l'esercizio di acconciatore ed estetista, presso palestre, clubs circoli privati, alberghi, hotel ed altri esercizi similari, profumerie, podologi, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

In occasione di manifestazioni e fiere le attività in argomento possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria.

Un imprenditore individuale non può essere titolare di più imprese artigiane per attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio, se in possesso della relativa qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti.

Un'impresa societaria non artigiana può esercitare in esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e comunque professionalmente qualificata.

Nel caso di società, è possibile l'esercizio congiunto di più attività, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività.

Art. 4 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – S.C.I.A.

In attuazione dell'art. 9 della Legge n. 40 del 02/04/2007 di conversione del D.L. n. 7 del 31/01/2007, per esercitare le attività di cui al presente regolamento occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, segnalazione certificata di inizio attività in duplice copia, da parte del titolare della ditta individuale o, comunque, dal legale rappresentante, su moduli predisposti dallo stesso Servizio S.U.A.P. dell'Amministrazione Comunale, per via telematica.

Nella dichiarazione il richiedente deve dichiarare i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza
- codice fiscale o partita I.V.A.
- precisa ubicazione dei locali o del locale

Nel caso di dichiarazione presentata da una persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:

- ragione sociale
- sede legale
- dati relativi al rappresentante legale
- estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, indicando il numero del R.E.A.-

Repertorio Economico Amministrativo

Alla segnalazione certificata dovranno essere allegati i seguenti documenti e dati:

- autocertificazione requisiti soggettivi e professionali
- nomina direttore tecnico
- dichiarazione requisiti edilizi ed urbanistici del locale
- planimetria dei locali in scala adeguata (preferibilmente in scala 1/100)
- certificazione USL di Pescara relativa alla conformità edilizia nonché all'esercizio dell'attività oppure autocertificazione che i locali sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie previsto dal Regolamento d'Igiene e sanità vigente
- documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti tecnici di istruttoria e di segreteria
- nomina del referente per le comunicazioni relative al procedimento in essere ed assegnatario di password ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i.

L'attività oggetto della segnalazione certificata può essere subito iniziata .

In caso di segnalazione certificata incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, apposita richiesta di integrazione che interrompe i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Art. 5 – RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Dirigente responsabile del Settore, può consentire il trasferimento temporaneo dell'esercizio, in qualunque parte del territorio per un periodo non superiore a un anno, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ESERCIZIO

Il trasferimento della sede dell'esercizio, deve essere comunicato al S.U.A.P. . Nella comunicazione deve essere precisata l'ubicazione della nuova sede dell'attività , autocertificando e dichiarando tutto quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art.7 – AMPLIAMENTO, RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO

In caso di ampliamento/riduzione dei locali, gli interessati dovranno presentare una SCIA che contenga, oltre ai dati della abilitazione di esercizio, la precisazione della superficie che viene ampliata o ridotta. Se l'ampliamento o riduzione di superficie ha comportato la presentazione di una istanza ai sensi del D.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia) occorre precisarne gli estremi (numero e data), ed indicare anche gli estremi della dichiarazione di abitabilità oppure del certificato di agibilità riguardante il locale allegando la nuova planimetria preferibilmente in scala 1/100.

Art. 8 – SUBINGRESSI

La prosecuzione dell'attività dell'azienda acquistata o in gestione pro-tempore, da parte del subentrante è ammessa a condizione che quest'ultimo presenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive regolare e valida comunicazione di subingresso, documentata con quanto previsto dal precedente art. 4.

Nel caso di morte del titolare di un esercizio per le attività del presente regolamento, gli eredi in possesso di idonea qualificazione professionale che intendano proseguire l'attività, devono presentare regolare domanda di subingresso presso il SUAP del comune. Essi possono, peraltro, mantenere l'attività in essere per un periodo di cinque anni dalla data del decesso del titolare, anche in mancanza della qualificazione professionale, comprovando che, di fatto, l'attività venga esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che alcuno degli eredi compri il possesso dei necessari requisiti soggettivi, decade il diritto di esercitare.

Art. 9 – AFFITTO DI POLTRONA/CABINA

Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da soggetto regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio ed in possesso di partita iva, in virtù della normativa vigente in materia è possibile esercitare l'attività all'interno dello stesso locale ricorrendo alla modalità denominata "affitto di poltrona/cabina".

1. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:
 - il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto locatore;
 - il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali e dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto affittuario/conduuttore.
2. I soggetti di cui al punto 1 dovranno stipulare apposito contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.
3. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato scia/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività: acconciatore, estetista o entrambi.
4. Il contratto di cui al precedente punto 2 deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, e deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche :
 - a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
 - c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - e) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di

lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

5. Per evitare un uso improprio del rapporto in parola, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;

- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;

- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

6. L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

7. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale — locatore e affittuario/conduuttore — svolgono la propria attività in veste di autonomi professionisti o imprenditori, secondo le specifiche normative di settore, evitando che vi siano elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali.

8. E' vietato affittare la poltrona/cabina:

a. a chi non ha i requisiti professionali e titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di partita Iva ed iscrizione alla Camera di Commercio;

b. a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 3 anni, in qualità di dipendente;

c. per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli 24 mesi precedenti alla stipula del contratto di affitto di poltrona/cabina.

9. All'atto della locazione di poltrona/cabina il locatore deve garantire l'affittuario/conduuttore circa:

a) la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;

b) la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario/conduuttore, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.

10. L'affittuario/conduuttore può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'affittuario/conduuttore deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.

11. Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore affittuario/conduuttore) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona/cabina", il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

12. È fatto obbligo per l'affittuario/conduuttore rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il locatore, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affittuario/conduuttore, o personalmente o tramite il suo

direttore tecnico. Qualora il locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affittuario/conducente in assenza del titolare dell'esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

13. È fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

14. Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

15. L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell' "affitto di poltrona/cabina" è soggetto a previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) congiunta locatore-affittuario/conducente sulla base di apposita modulistica, da redigere a cura degli uffici competenti.

Art.10 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al S.U.A.P.

Art. 11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'ATTIVITA'

Il Dirigente responsabile del Settore, per comprovati motivi di necessità può, su richiesta dell'interessato, concedere la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi dodici.

E' prevista la decadenza per il proseguimento dell'attività nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare.
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi necessari.
- per mancata attivazione dell'esercizio entro i 120 giorni dalla data della denuncia di inizio attività.
- per sospensione non autorizzata dell'attività per 120 giorni consecutivi, salvo quanto previsto dal primo comma.

E'prevista la revoca dell'attività nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali.
- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti.
- per esercizio abusivo di altre professioni all'interno del locale.
- per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari che abbiano già determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.
- per cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Per le attività svolte a domicilio, di cui all'art. 2 del presente regolamento, non è prevista alcuna forma di rinnovo o trasferimento ad altri soggetti.

Art. 12 – ORARI DI APERTURA

Gli esercenti le attività di acconciatore - estetista - tatuaggi e piercing - centri di abbronzatura devono osservare l'orario di apertura e chiusura ed il giorno di riposo stabiliti dalle autorità comunali competenti, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello Provinciale.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:

- a) SCIA all'esercizio,
- b) tariffario delle prestazioni;
- c) avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
- d) avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

Art. 14 – VIGILANZA E SANZIONI

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento gli agenti di Polizia Municipale e le altre autorità competenti, possono accedere in tutti i locali (anche se presso il domicilio dell'esercente) ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

A tutte le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.L. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 art. 17. Detta sanzione verrà applicata anche in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni della USL e quando, a seguito di ispezione, gli strumenti di lavoro e le attrezzature utilizzate per la sterilizzazione degli stessi non saranno trovati in perfette condizioni igieniche.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente ordina l'immediata cessazione della stessa; in caso di mancata ottemperanza, dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Dirigente responsabile del settore, su richiesta della USL per gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e in tutti i casi di recidiva, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di sette giorni fino a un massimo di novanta giorni, in rapporto alla gravità della violazione accertata.

Ai sensi dell'art. 21 della L. 241/90 modificata dalla L. 80/2005, "in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 L. 241/90 ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Art. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore, una volta esecutiva la delibera di approvazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Ogni precedente disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.